

# DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



UFFICI SPECIALI DI PRESIDENZA

REGIONE BASILICATA

Ufficio Sistemi Culturali e Turistici e  
Cooperazione  
16BL

STRUTTURA PROPONENTE

COD.

N° 16BL.2023/D.00332

DEL 5/5/2023

Codice Unico di Progetto:

**OGGETTO**

L.R. n. 37/2014 – DGR n. 775/2022. Piano regionale dello spettacolo, annualità 2022 - Azione B Residenze musicali: a) presa atto dei lavori della Commissione di valutazione; b) approvazione graduatoria afferente alla Fase a) Valutazione dei titoli culturali e artistici.

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

**PREIMPEGNI**

Num. Preimpegno	Bilancio	Missione.Programma	Capitolo	Importo Euro

**IMPEGNI**

Num. Impegno	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Atto	Num. Prenotazione	Anno	Num. Impegno Perente

**LIQUIDAZIONI**

Num. Liquidazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

**VARIAZIONI / DISIMPEGNI / ECONOMIE**

Num. Registrazione	Bilancio	Missione. Programma	Capitolo	Importo Euro	Num. Impegno	Atto	Num. Atto	Data Atto

**ACCERTAMENTO**

Importo da accertare

Note

Visto di regolarità contabile

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

Allegati N. 1 \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  Integrale  Per oggetto  Per oggetto + Dispositivo

- VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 e s.m.i., ad oggetto “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D. Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, recante modifiche e integrazioni al D. Lgs. n. 165/2001 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge n. 124/2015;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. n. 184 del 12 aprile 2006, recante: “Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i., concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D. Lgs. n. 198 del 11 aprile 2006 e s.m.i., recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
- VISTA la D.G.R. n. 265 dell’11 maggio 2022, riguardante Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza della Giunta regionale, di transizione al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), ex art. 6 del Decreto Legge n. 80/2022;
- VISTA la D.G.R. n. 174/2022 concernente l’approvazione del Regolamento regionale "Controlli interni di regolarità amministrativa" - Approvazione;
- VISTA la D.G.R. n. 179/2022 concernente l’approvazione del Regolamento interno della Giunta;

- VISTA la D.R.G. n. 11/1998, con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nella competenza della Giunta Regionale;
- VISTA la Legge regionale n. 12 del 2 marzo 1996, recante “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale” e s.m.i. intervenute da ultimo con la Legge regionale n. 29 del 30 dicembre 2019, recante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
- VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con Legge statutaria n. 1 del 17 novembre 2016, come modificata e integrata con Legge statutaria n. 1 del 18 luglio 2018;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47 del 28/3/2022 avente ad oggetto: “Art. 48, comma 1, artt. 49, 50, 51 e 55 dello Statuto della Regione Basilicata. Presa d'atto delle dimissioni e contestuale nomina dei componenti della Giunta Regionale.”;
- VISTO il D.P.G.R. n. 164 del 24 ottobre 2020, nonché il D.P.G.R. n. 234 del 15 novembre 2021 di sua parziale modifica, concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale, emanato ai sensi dell’art. 1 della menzionata L.R. n. 29/2019;
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 10 febbraio 2021, riguardante l’Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata, emanato ai sensi dell’art. 2 della succitata L.R. n. 29/2019 e successive modifiche, intervenute con il Regolamento n. 3 del 15.11.2021;
- VISTO il Regolamento regionale n. 1 del 5 maggio 2022, riguardante i "Controlli interni di regolarità amministrativa”;
- VISTA la D.G.R. n. 750 del 6 ottobre 2021 di approvazione del documento recante l’Organizzazione delle Strutture amministrative della Giunta Regionale, contenente la rappresentazione integrale del riassetto organizzativo;
- VISTA la D.R.G. n. 775 del 6 ottobre 2021 di conferimento degli incarichi di Direzione Generale;
- VISTA la D.R.G. n. 257 dell’11 maggio 2022 avente ad oggetto: D.R.G. n. 775/2021 di conferimento degli incarichi di Direzione generale - conferma;
- VISTE la D.G.R. n. 906 del 12 novembre 2021 e la D.G.R. n. 963 del 3 dicembre 2021, con le quali sono stati conferiti incarichi direzionali di strutture regionali ai dirigenti regionali a tempo indeterminato interessati dall’interpello di cui alla D.G.R. n. 758/2021, nonché la D.G.R. n. 984/2021;
- VISTO in particolare il punto 7. della deliberazione n. 906/2021, laddove è riservato di provvedere con separato atto all’affidamento ad interim degli uffici vacanti, per i quali, medio tempore, la reggenza è affidata al Direttore Generale;
- VISTA la DGR n. 1033/2021 avente ad oggetto: “Approvazione del regolamento regionale avente ad oggetto “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 - Ordinamento amministrativo della Giunta regionale”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 254/2021 avente ad oggetto: “Regolamento regionale “Modifiche agli articoli 13, 17, 19 e 24 del regolamento regionale 10 febbraio 2021, n. 1 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale).” Emanazione”;
- VISTI il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti

Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;

la L.R. 31 maggio 2022, n. 9 - Legge di stabilità regionale 2022;

la L.R. 31 maggio 2022, n.10 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

la D.G.R. n. 314 del 01/06/2022 - “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024”;

la D.G.R. n. 315 del 01/06/2022 - “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022-2024”;

la L.R. 9 dicembre 2022, n. 35 - Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024;

la D.G.R. n. 843 del 10.12.2022 - “Variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio finanziario gestionale, in seguito all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, della legge regionale recante l’Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.”;

la LR 29 dicembre 2022, n. 45 (B.U.R.B. Speciale n. 71 del 29/12/2022) - “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l’esercizio finanziario 2023”;

la D.G.R. n. 940 del 30/12/2022 - “Sesta variazione al bilancio di previsione 2022/2024, ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;

VISTA la legge 30 aprile 1985 n. 163 – Disciplina gli interventi dello stato a favore dello Spettacolo;

VISTO il D.M. 27 luglio 2017 avente ad oggetto: “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”;

VISTA la Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 37 “*Promozione e Sviluppo dello Spettacolo*”, pubblicata sul BURB n. 47 del 16 dicembre 2014, aggiornata e coordinata con la L.R. 17 aprile 2015, n. 16;

CONSIDERATO che l’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Presidenza della Giunta, tra i compiti e le funzioni, è titolare della attuazione della L. R. n. 37/2014 – *Promozione e sviluppo dello Spettacolo*;

RILEVATO che la L.R. 37/2014 all’art. 2 “Obiettivi strategici e strumenti”, comma 4, stabilisce che: “Al fine di regolare gli strumenti d’impatto e rafforzare l’azione di governance, soprattutto in termini di coerenza e di efficacia, la Regione Basilicata riconosce:

a) nella programmazione triennale e relativa dotazione finanziaria per annualità, lo strumento primario di intervento per l’attivazione delle proprie azioni;

b) nella pianificazione annuale e relativa dotazione finanziaria, lo strumento di concretizzazione delle attività dello spettacolo;

c) nell’Osservatorio, di cui al successivo art. 10, lo strumento di supporto alla programmazione regionale e di monitoraggio delle attività dello spettacolo”;

CONSIDERATO che la L.R. 37/2014:

all'art. 6 "Funzioni della Regione", comma 1, stabilisce che: "La Regione esercita le funzioni di programmazione ed impulso promozionale, di indirizzo e monitoraggio in materia di spettacolo di cui alla presente legge ed assicura azioni equilibrate ed omogenee...";

all'art. 8 "Programma regionale per lo spettacolo", comma 1, stabilisce che: "Il Consiglio regionale, in coerenza con gli obiettivi della legge di stabilità ed in armonia con la programmazione regionale di settore, approva il Programma regionale per lo spettacolo, su proposta della Giunta, previo parere della competente Commissione consiliare" e che, inoltre, al comma 3 del medesimo articolo stabilisce che il "Programma regionale per lo spettacolo è attuato attraverso il Piano annuale dello spettacolo".

all'art. 9 "Piano Annuale per lo spettacolo", comma 1, stabilisce che: "Il Piano annuale per lo spettacolo è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare ed attua il Programma triennale avendo cura di salvaguardare la qualità e l'equilibrio territoriale";

VISTO il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17.6.2014, che al "72° Considerando" riconosce e stabilisce che: "Nel settore della cultura e della conservazione del patrimonio, determinate misure adottate dagli Stati membri possono non costituire aiuti di Stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragr. 1, del trattato, per esempio perché l'attività svolta non è economica o non incide sugli scambi tra Stati membri";

VISTE le posizioni assunte dalle Regioni e dalle Province Autonome in materia di aiuti di Stato per la cultura e la conservazione del patrimonio nel corso del processo di modernizzazione della Commissione europea delle regole degli aiuti di Stato, e in particolare la posizione del 6 giugno 2012 sul progetto di comunicazione della Commissione europea sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive (12/87/CR6/C3/C6), nella quale si evidenzia "l'inopportunità" di estendere l'applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura;

PRESO ATTO delle Linee guida delle Regioni e delle Province autonome per l'applicazione delle regole degli aiuti di Stato alla cultura, con particolare riferimento all'art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014, che completano le analisi dei documenti già approvati nel 2012 e nel 2013 e integrano le linee guida già approvate il 18 febbraio 2015 con riferimento alla parte generale del Regolamento europeo, ove si precisa che: - La Commissione riconosce che il finanziamento pubblico possa non configurare aiuto di Stato qualora esso non possieda uno o più degli elementi che compongono un aiuto di Stato sensi dell'art. 107, paragr. 1 del Trattato; - con riferimento alla cultura si può verificare l'assenza di due principali elementi: lo svolgimento di un'attività economica o l'incidenza sugli scambi all'interno dell'Unione; - questo riconoscimento, assieme alla casistica desumibile dai precedenti, consente di escludere dall'ambito di applicazione delle regole della concorrenza una serie di situazioni, per quanto riguarda sia le infrastrutture, che le attività;

VISTA la "Comunicazione della Commissione" sulla nozione aiuti di Stato (2016/C 262/01) cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'unione europea, ed in particolare il punto 2.6 che indica i criteri per stabilire se un'attività nel settore culturale costituisca attività economica; in particolare, essa stabilisce che: - "alla luce del loro carattere specifico, talune attività concernenti la cultura ... possono essere organizzate in modo non commerciale e, quindi, possono non presentare un carattere economico."; - "il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura ... accessibili al pubblico

gratuitamente risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste carattere economico. Nella stessa ottica, il fatto che i visitatori di un'istituzione culturale o i partecipanti a un'attività culturale o di conservazione del patrimonio (compresa la conservazione della natura), accessibile al pubblico siano tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifica il carattere non economico di tale attività, in quanto tale contributo non può essere considerato un'autentica remunerazione del servizio prestato”; - “molte attività culturali o di conservazione del patrimonio risultano oggettivamente non sostituibili e si può, pertanto, escludere l'esistenza di un vero mercato. Secondo la Commissione, anche tali attività dovrebbero essere considerate di carattere non economico”. La Comunicazione al punto 197 afferma, inoltre, che non incidono sugli scambi il sostegno pubblico a: - “manifestazioni culturali ed enti culturali svolgenti attività economiche che tuttavia non rischiano di sottrarre utenti o visitatori a offerte analoghe in altri Stati membri”, precisandosi che “solo il finanziamento concesso a istituzioni ed eventi culturali di grande portata e rinomati che si svolgono in uno Stato membro e che sono ampiamente promossi al di fuori della regione d'origine rischia di incidere sugli scambi tra gli Stati membri”; - “prodotti culturali che, per motivi geografici e linguistici, hanno un pubblico limitato a livello locale”;

**PRESO ATTO** che nella Comunicazione sulla nozione di aiuto di Stato la Commissione cita i criteri utilizzati per escludere la presenza di aiuti di Stato nei casi che le sono stati sottoposti e sono, tra gli altri: - il fatto che l'aiuto non attiri domanda o capitali nella regione interessata e non ostacoli lo stabilimento di imprese di altri Stati membri; - il fatto che i beni/servizi che beneficiano del sostegno pubblico siano destinati al mercato locale o siano caratterizzati da una zona di attrazione limitata dal punto di vista geografico; - l'incidenza solo marginale sui mercati e sui consumatori degli Stati membri;

**PRESO ATTO** quindi, che il finanziamento pubblico in ambito culturale non costituisce aiuto di Stato quando: - non riguarda un'attività economica; - non falsa la concorrenza fra imprese; - non distorce gli scambi tra Stati membri; la dimensione del fenomeno riguarda una utenza locale, o comunque non internazionale;

**CONSIDERATO** che la Commissione europea stabilisce che: - se un'attività è accessibile gratuitamente, o se il biglietto non copre che una parte dei costi (valore inferiore al 50%) non si tratta di attività economica; - c'è concorrenza solo fra beni o servizi fungibili e che tale situazione non si verifica sempre nel caso della cultura non potendosi considerare fungibili talune le attività culturali; - è esclusa l'incidenza sugli scambi quando il finanziamento riguarda un'attività definibile di prossimità, cioè quando trattasi di eventi di respiro locale, in grado di attirare un'utenza da brevi distanze;

**VISTO** l'art. 9 della Costituzione che sancisce: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

**CONSIDERATO** che il principio suddetto è stato ripreso dalle pronunce della Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 255 e n. 307 del 2004 e n. 285 del 2005) nelle quali è stato precisato che “lo sviluppo della cultura è finalità di interesse generale perseguibile da ogni articolazione della Repubblica” e “le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere ... che interessano particolari qualità culturali ed artistiche si connotano... nell'ottica della tutela dell'interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.)”;

- VISTA la L.R. n. 1 dell'11.2.2022 di approvazione del Piano Strategico regionale, che individua la Cultura come fattore abilitante dei processi di sviluppo e come asset strategico per rafforzare la reputazione, l'immagine regionale ed il protagonismo dei soggetti pubblici e privati nei processi di rivitalizzazione sociale ed economica;
- VISTE la DGR n. 371 del 22.6.2022 avente ad oggetto: "L.R. 37/2014, art. 8 - Programma regionale per lo spettacolo 2022 - 2024 – Approvazione";  
la DGR n. 520 del 10.8.2022 avente ad oggetto: "L.R. 37/2014, art. 9 - Piano annuale per lo spettacolo, anno 2022 – Approvazione proposta";
- PRESO ATTO che nella seduta del Consiglio Regionale, del giorno 14.11.2022, si è proceduto all'approvazione del Programma triennale per lo spettacolo 2022/2024 di cui alla DGR n. 371 del 22.6.2022;
- VISTA la DGR n. 775 del 23.11.2022 avente ad oggetto: "L.R. 37/2014, art. 9 - Piano annuale per lo spettacolo 2022 – Presa d'atto parere della Commissione Consiliare Permanente del Consiglio regionale ed approvazione definitiva";
- VISTO l'art. 44 del D.L. 34/2019, convertito con Legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha previsto, tra l'altro, la riclassificazione degli strumenti finanziati con risorse del FSC in un unico Piano operativo per ogni amministrazione titolare di risorse FSC dei cicli 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, denominato Piano Sviluppo e Coesione (PSC), con modalità unitarie di gestione e monitoraggio da sottoporre all'approvazione del CIPE successivamente ad istruttoria congiunta fra il DPCoe – NUVAP, ACT – NUVEC e le Amministrazioni interessate;
- VISTA la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante "Fondo sviluppo e coesione. Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione", in esito alle risultanze istruttorie di ricognizione e valutazione dell'attuazione degli interventi del Fondo Sviluppo e Coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014- 2020, svolte ai sensi dell'art. 44 - commi 1 e 7 - del D.L. 34/2019, che ha stabilito la disciplina ordinamentale del PSC, assicurando la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013 e armonizzando le regole vigenti del ciclo 2014-2020 in un quadro unitario;
- VISTA la delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021, recante "Fondo sviluppo e coesione – Approvazione del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata" che ha approvato, in prima istanza, il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata come articolato nelle relative tavole;
- CONSIDERATO che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 723 del 17 settembre 2021 ha preso atto della delibera CIPESS n. 18 del 29 aprile 2021 "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Basilicata";
- VISTA la D.G.R. n. 976 del 3 dicembre 2021, con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata individuandone i componenti;
- VISTO l'art. 11 novies del D.L. 52 del 22/04/2021, così come convertito dalla Legge n. 87 del 17 giugno 2021, ha disposto lo spostamento del termine per l'assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) dal 31/12/2021 al 31/12/2022 per gli interventi finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

- VISTA la D.G.R. n. 1089 del 30/12/2021, che ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) che aggiorna e modifica i Si.Ge.Co. FSC già adottati dalla Regione Basilicata di cui alle D.D.G.R. n. 643/2014, n. 787/2015, n. 466/2017 e n. 1028/2018;
- VISTA la D.G.R. n. 138 del 25 marzo 2022, che ha preso atto degli esiti del Comitato di Sorveglianza del 14/12/2021 e del valore complessivo del Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Basilicata;
- VISTA la D.G.R. n. 471 del 21/07/2022, avente ad oggetto: “PSC Basilicata. Presa d'atto delle risorse disponibili e attivazione nuovi interventi”, con la quale la Giunta regionale ha ammesso a finanziamento il seguente intervento: “RESIDENZE MUSICALI 2022-2023” dell’Area Tematica 06. Cultura – Settore Prioritario 06.02 Attività Culturali attuato da Regione Basilicata - CENTRO EUROPEO DI TUSCOLANO (CET) per l’importo FSC pari ad € 100.000,00; capitolo U14067 denominato: “PSC Basilicata - Attività e interventi nel settore culturale - Istituzioni sociali private - Quota FSC 2007/2013” Missione 05 - Programma 02 Piano dei conti: Istituzioni sociali private, euro 100.000,00 in favore del Centro Europeo di Tuscolano (CET);
- PRESO ATTO del parere prot. n. 168614 del 22.11.2022, richiesto dall’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione ed espresso dall’Ufficio Programmazione e Attuazione delle Politiche di Coesione. Statistica, ai sensi del Si.Ge.Co. del PSC Basilicata - DGR 1089 del 30/12/2021, in merito agli schemi di disciplinari di finanziamento afferenti agli interventi suddetti;
- VISTA la DD 16BL.2022/D.00673 24/11/2022 di approvazione, ai sensi del Si.Ge.Co. del PSC Basilicata - DGR 1089 del 30/12/2021, della Convenzione tra la Regione Basilicata e il Centro Europeo Di Tuscolano (CET) per il progetto “Residenze Musicali 2022-2023”;
- VISTA la Convenzione n. repertorio 1421 del 23.12.2022 tra la Regione Basilicata e il Centro Europeo Di Tuscolano (CET) per il progetto “Residenze Musicali 2022-2023”;
- DATO ATTO che, alla data del 27/03/2023, di scadenza della presentazione delle candidature in via telematica a valere sull’Avviso de quo, nella sezione Avvisi e Bandi del sito istituzionale, sono pervenute n. 54 istanze di partecipazione;
- CONSIDERATO che l’art. 6 - Organi esaminatori, dell’Azione B - Residenze musicali, del Piano regionale dello spettacolo annualità 2022, approvato con DGR n. 775/2022 – stabilisce che “La valutazione dei titoli culturali ed artistici, sarà effettuata da una commissione nominata dall’Amministrazione regionale attingendo da professionalità esterne operanti nel settore dello spettacolo e/o interne”;
- VISTA la DD n. 10BA.2023/D.00017 del 3/5/2023, avente ad oggetto: L.R. n. 37/2014 – DGR n. 775/2022. Piano regionale dello spettacolo, annualità 2022 - Azione B: Residenze musicali, art. 6: Nomina della Commissione di valutazione;

**PRESO ATTO**

della documentazione trasmessa, all’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Presidenza della Giunta, dal Presidente della Commissione di valutazione in merito alle istanze candidate a valere sull’Avviso Residenze Musicali di cui alla Azione B del Piano spettacolo 2022;

dell’esito dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione di valutazione in merito alle istanze suddette;

**STABILITO** che per i candidati avente punteggio ex-equo la precedenza è definita: “a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età, in ossequio all’art. 7 - Criteri di valutazione dei titoli”;

**RITENUTO** di approvare la graduatoria afferente alla Fase a) Valutazione dei Titoli Culturali e Artistici, trasmessa dalla Commissione di valutazione, a valere sull’Avviso Residenze Musicali - Azione B del Piano Spettacolo 2022, che si include al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

**ALLEGATO – Fase a) VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E ARTISTICI. GRADUATORIA (DGR 775/2022 - AZIONE B: RESIDENZE MUSICALI);**

**RICHIAMATO** l’Avviso di che trattasi, e in particolare l’art. 6- Organi Esaminatori: La verifica delle capacità ed attitudini tecniche ed artistiche e del livello di maturazione artistica dei candidati potrà essere effettuata anche da docenti del Centro Europeo di Toscolano nel corso del Seminario di selezione e di verifica organizzato dalla medesima associazione.

**DATO ATTO** che la presente approvazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale dell’Amministrazione;

**RITENUTO** di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, nonché, nel sito dell’Amministrazione regionale - sezione dedicata “Spettacolo”, al fine di darne la massima diffusione, e che la suddetta pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti interessati;

**TUTTO** ciò premesso e considerato;

## **D E T E R M I N A**

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto dei lavori e della documentazione trasmessa, all’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Presidenza della Giunta, dal Presidente della Commissione di valutazione in merito alle istanze candidate a valere sull’Avviso Residenze Musicali di cui alla Azione B del Piano spettacolo 2022;
3. di stabilire che per i candidati avente punteggio ex-equo la precedenza è definita: “a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età, in ossequio all’art. 7 - Criteri di valutazione dei titoli”;
4. di approvare la graduatoria afferente alla Fase a) Valutazione dei Titoli Culturali e Artistici, trasmessa dalla Commissione di valutazione, a valere sull’Avviso Residenze Musicali - Azione B del Piano Spettacolo 2022, che si include al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale:

**ALLEGATO – Fase a) VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E ARTISTICI. GRADUATORIA (DGR 775/2022 - AZIONE B: RESIDENZE MUSICALI);**

5. di stabilire che il Responsabile del procedimento è il dirigente pro-tempore dell’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Regione Basilicata;
6. di dare atto che la presente approvazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

7. che avverso il presente provvedimento è possibile procedere mediante ricorso giurisdizionale al TAR Basilicata nei termini di legge;
8. disporre la pubblicazione del presente atto e dell'allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, nonché, nel sito dell'Amministrazione regionale - sezione dedicata "Spettacolo", al fine di darne la massima diffusione, e che la suddetta pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti interessati.

L'ISTRUTTORE \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE P.O. **Franco Vaccaro** \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

**Michele Busciolano** \_\_\_\_\_

La presente determinazione è firmata con firma digitale certificata. Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della determinazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

### OGGETTO

L.R. n. 37/2014 – DGR n. 775/2022. Piano regionale dello spettacolo, annualità 2022 - Azione B Residenze musicali: a) presa atto dei lavori della Commissione di valutazione; b) approvazione graduatoria afferente alla Fase a) Valutazione dei titoli culturali e artistici.

### UFFICIO CONTROLLO INTERNO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Note

Visto di regolarità amministrativa

IL DIRIGENTE

DATA

### OSSERVAZIONI

IL DIRETTORE GENERALE

**Michele Busciolano**

La presente determinazione è consultabile, previa autorizzazione sulla rete intranet della Regione Basilicata all'indirizzo <http://attidigitali.regione.basilicata.it/AttiDigitali>

**ALLEGATO – Fase a) VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E ARTISTICI**

**GRADUATORIA**

**(DGR 775/2022 - AZIONE B: RESIDENZE MUSICALI)**

<b>NUM.</b>	<b>ISTANZA N.</b>	<b>CANDIDATO</b>	<b>RESIDENZA</b>	<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>ESITO VALUTAZIONI</b> (a parità di punteggio precede il candidato più giovane di età)
1	IST23003156	CARMENTANO MARCO NUNZIO	Matera	<b>100</b>	Precede per età
2	IST23002885	MATERA SABATINA	Miglionico	<b>100</b>	
3	IST23003206	FALCONE LORELLA	Montemilone	<b>99</b>	
4	IST23003209	SCHIAVONE EMANUELE PIO	Matera	<b>90</b>	Precede per età
5	IST23002795	LUPINO VINCENZO	Potenza	<b>90</b>	
6	IST23002821	GIANNIZZARI FRANCESCA	Palazzo San G.	<b>85</b>	
7	IST23002897	DOTTORINO STEFANIA	Matera	<b>80</b>	Precede per età
8	IST23003218	LUISE FRANCESCO PAOLO	Tito	<b>80</b>	
9	IST23002991	PROTA CONCETTA ARIANNA	Melfi	<b>78</b>	
10	IST23003247	PAOLICELLI PAOLA	Matera	<b>75</b>	
11	IST23003251	SCATTINO CAMILLA	Ferrandina	<b>70</b>	
12	IST23003189	FARINA MARIA MORENA	Matera	<b>69</b>	
13	IST23003113	PACE SOFIA	Potenza	<b>59</b>	
14	IST23003222	CAMARDO FRANCESCA	Pisticci	<b>58</b>	
15	IST23003045	CARMENTANO TOMMASO	Matera	<b>58</b>	
16	IST23002891	DI GRAZIA MARIANGELA	Potenza	<b>57</b>	
17	IST23003212	BLANDAMURA EMANUELE	Pisticci	<b>55</b>	
18	IST23002914	SILEO GIUSEPPE	Potenza	<b>54</b>	
19	IST23003238	PICERNO LUISA	Balvano	<b>53</b>	
20	IST23003229	AMENDOLARA ROCCO	Senise	<b>50</b>	Precede per età
21	IST23003205	TRAMUTOLA GIUSEPPE	Potenza	<b>50</b>	Precede per età
22	IST23003235	LORUSSO DARIO	Tito	<b>50</b>	Precede per età
23	IST23002930	FRANCOMAGRO ROSA	Matera	<b>50</b>	Precede per età
24	IST23002987	VALINOTI VINCENZO ANTONIO	Moliterno	<b>50</b>	Precede per età
25	IST23002898	CARLOMAGNO DOMENICO	Sarconi	<b>50</b>	Precede per età
26	IST23002952	PANDOLFI GIUSEPPE	Salandra	<b>50</b>	
27	IST23003207	PANZANARO GIUSY	Potenza	<b>49</b>	
28	IST23002931	LAMACCHIA FRANCESCA	Matera	<b>46</b>	
29	IST23003095	CICCHETTI ANGELO RAFFAELE	Matera	<b>42</b>	
30	IST23002893	DI BELLO ALESSANDRO	Potenza	<b>40</b>	Precede per età
31	IST23003164	VENTURINI ALESSIA	Potenza	<b>40</b>	Precede per età
32	IST23002880	LAURITA MARIA TERESA	Aliano	<b>40</b>	Precede per età
33	IST23003068	DI LASCIO ANDREA	Tito	<b>40</b>	
34	IST23002866	PRUDENTE ROCCO	Moliterno	<b>39</b>	
35	IST23003202	DE BONA GIUSEPPE LORENZO	Corleto Perticara	<b>36</b>	
36	IST23003124	PLACIDO MARIA	Lavello	<b>35</b>	Precede per età
37	IST23003241	PAGANO ROBERTA	Genzano di L.	<b>35</b>	Precede per età
38	IST23002990	PALUMBO LISIANA	Venosa	<b>35</b>	Precede per età
39	IST23002967	RICCIARDI ANTONIO	Senise	<b>35</b>	
40	IST23002857	LAURENZANA ERIKA	Tito	<b>31</b>	
41	IST23003043	MARCONE NICCOLO'	Senise	<b>30</b>	
42	IST23003056	LATORRE FRANCESCA	Matera	<b>25</b>	
43	IST23002996	D'AURIA CHIARA	Tito	<b>24</b>	
44	IST23003192	TAFUNO MARIA	Montescaglioso	<b>20</b>	Precede per età
45	IST23003048	IACOVONE MICHELE	Matera	<b>20</b>	
46	IST23003244	BRANDO PIERPAOLO MARIA	Maratea	<b>16</b>	
47	IST23003069	VOZA NOEMI	Vietri di Potenza	<b>10</b>	
48	IST23003187	CESARINO ILARIA	Matera	<b>5</b>	
49	IST23003152	MORMANDO MARIA ISABELLA	Pisticci	<b>0</b>	Precede per età
50	IST23003200	CASTELMEZZANO GIORGIA	Matera	<b>0</b>	Precede per età
51	IST23003201	SANCHIRICO RAFFAELE	Marsicovetere	<b>0</b>	**

	IST23002921	Omissis	Baragiano		NON AMMESSO: art. 2, lett. a) età non compresa tra i 18 e i 35 anni
	IST23002947	Omissis	Calvello		NON AMMESSO: art. 2, lett. a) età non compresa tra i 18 e i 35 anni
	IST23003184	Omissis	Montescaglioso		NON AMMESSO: art. 2, lett. d) non in possesso di diploma

*\*\* 51esima posizione: ai sensi dell'art. 3 - Al seminario di selezione e verifica (fase b) accederanno soltanto i candidati collocati nei primi 50 posti della graduatoria, redatta all'esito della valutazione dei titoli culturali ed artistici. In caso di rinuncia dei candidati utilmente collocati in graduatoria si procederà allo scorrimento della graduatoria fino a copertura dei 50 posti disponibili.*